

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ON SITE E SVILUPPO DEL SISTEMA OTX

TRA

l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana (C.F. 97639830013), nella persona del direttore generale f.f., ing. Cesare Paonessa, , domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia, in Torino via Belfiore 23/C di seguito definita anche Committente

E

la società Divitech S.p.A. (C.F. 03286510262), con sede legale in Treviso, Via E. Reginato n. 87 e nella persona di Vincenzo Roveda, Consigliere delegato con potere di rappresentanza, di seguito definita anche Affidatario

PREMESSE

1. L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Provincia di Torino in data 7/09/2005 hanno sottoscritto il “Protocollo d’Intesa per la progettazione e la realizzazione di un sistema di monitoraggio per l’osservazione e il controllo dei servizi di trasporto pubblico extraurbano”. La Provincia di Torino assumeva il ruolo di stazione appaltante anche per conto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana.
2. La Provincia di Torino ha affidato alla società Divitech S.p.A., con sede legale in Treviso, Via E. Reginato n. 87, cod. fisc. 03286510262, previa gara ad evidenza pubblica, l'appalto per la realizzazione del sistema di monitoraggio per l'osservazione ed il controllo dei servizi di trasporto pubblico extraurbano, denominato OTX, (Determinazione del Dir. Serv. Trasporti n 712-401625/2005 del 23/09/2005 di approvazione del capitolato d'oneri di autorizzazione all'espletamento del pubblico incanto, determinazione del Dir. Serv. Contratti n. 191- 502213/2005 del 23/12/2005 di aggiudicazione e Contratto del 1 marzo 2006 n. rep. 10332);
3. L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana con determinazione 520 del 2011, ha affidato alla Società Divitech S.p.A. i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema OTX nonché la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione evolutiva del software volti ad espandere le funzionalità del sistema OTX ed ad evolverne il livello di servizio. Sono in corso di realizzazione gli interventi di upgrade del software di centrale e di bordo del sistema OTX in grado di estendere le funzionalità operative relativamente all’interfaccia con le obliteratrici di bordo previste dal BIP consistenti nella implementazione di una funzione software in grado di recepire, dal sistema BIP, i dati relativi alle obliterazioni dei passeggeri (in forma anonima) mediante l’importazione su sistema OTX degli eventi di validazione della bigliettazione elettronica integrata.
4. con nota prot. 4018 del 24/08/2012 l’Agenzia, unitamente alla Provincia di Torino, ha richiesto alla società Divitech S.p.A. di formulare una propria offerta in ordine ad ulteriori sviluppi del software e alla fornitura di specifici servizi di assistenza che sinteticamente sono definibili in:

- Upgrade del sistema OTX (*Upgrade Algoritmo OTX ("post- processing") e Nuove tipologie di Report*)
 - OTX Open Data;
 - Sperimentazione Conta Passeggeri
 - (Assistenza on-site e) Sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto
 - la società Divitech S.P.A. con nota prot. 4377/2012 del 19/09/2012 ha presentato la propria offerta in relazione alle quattro tipologie di servizi richiesti.
5. con determinazione n. del l'Agencia per la Mobilità metropolitana ha affidato alla società Divitech S.p.A. la fornitura dei servizi OTX Open Data, Sperimentazione Conta Passeggeri e Sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto oggetto del presente contratto;

*

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, con la presente scrittura privata non autenticata si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2 (Oggetto del Contratto e durata)

1. Il Committente affida con il presente contratto all'Affidatario, che accetta, la realizzazione del servizio di assistenza e sviluppo del Sistema OTX come meglio descritto in seguito.
2. Il contratto ha una durata di 12 mesi decorrenti dal __/10/2012
3. L'oggetto del presente contratto si specifica nelle seguenti attività:

a) OTX Open Data

Adeguamento dei dati attualmente raccolti e gestiti dal sistema OTX al fine di renderli liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

Gli Open Data provenienti dal sistema OTX, saranno quindi disponibili in formato aperto, standardizzato e leggibile da un'applicazione informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare il loro riutilizzo.

Le specifiche di dettaglio saranno descritte in un documento di "progettazione esecutiva".

Per implementare le attività relative agli Open Data è prevista una attività complessiva pari a 20 giorni/uomo che includono la progettazione e la gestione degli sviluppi e dei test, al costo unitario di € 375,00 oltre IVA per complessivi € 7.500,00 oltre IVA.

Le attività di cui alla presente lettera sono rese, senza aggravio di costi, anche a favore della Provincia di Torino. I prodotti derivanti dalle attività di cui alla presente lettera saranno liberamente utilizzabili dalla Provincia di Torino che godrà degli stessi diritti del committente e saranno coperti dalla medesima garanzia di cui al successivo art. 16.

b) Sperimentazione Conta Passeggeri

L'attività riguarda la sperimentazione dell'integrazione all'interno del sistema OTX dei dati provenienti dagli strumenti conta passeggeri di fornitori terzi indicati dal committente e dalla Provincia di Torino.

La sperimentazione avrà una durata massima di 12 mesi e riguarderà un numero limitato di veicoli, la sperimentazione è volta ad indagare le potenzialità degli strumenti conta passeggeri presenti sul mercato e la possibilità di una loro piena integrazione le componenti hardware e software che attualmente compongono il sistema OTX.

La tipologia di veicoli coinvolti nella sperimentazione verranno concordati in fase di progettazione esecutiva.

Le attività in carico a Divitech SPA si configureranno come di seguito descritte:

- attività di analisi dei segnali provenienti dai sistemi dai fornitori terzi dei Sistemi Conta Passeggeri
- integrazione dei suddetti segnali all'interno del Sistema OTX per aumentarne l'efficacia operativa
- supervisione e supporto tecnico al personale dei fornitori terzi dei Sistemi Conta Passeggeri durante le attività di installazione sui n.2 mezzi oggetto di sperimentazione

Per implementare le attività relative alla Sperimentazione Conta Passeggeri è prevista una attività complessiva pari a 5 giorni/uomo, al costo unitario di € 375,00 oltre IVA per complessivi € 1.875,00 oltre IVA.

Le attività di cui alla presente lettera sono rese, senza aggravio di costi, anche a favore della Provincia di Torino. I prodotti derivanti dalle attività di cui alla presente lettera saranno liberamente utilizzabili dalla Provincia di Torino che godrà degli stessi diritti del committente e saranno coperti dalla medesima garanzia di cui al successivo art. 16.

c) Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto

Servizio di assistenza on site dedicata disponibile nei giorni di apertura dell'Agenzia, dal lunedì al venerdì con orario 8.30-17.00 (con 30 minuti di sospensione nel corso della giornata).

L'attività di assistenza on site avrà come obiettivi:

- supportare gli uffici dell’Agenzia nell’attività di monitoraggio e osservazione del servizio erogato dai singoli vettori per il TPL extraurbano, e nei test di funzionalità degli upgrade del software mediante utilizzo del sistema OTX;
- sviluppare all’interno del sistema OTX nuove funzionalità finalizzate al complessivo miglioramento della gestione della parte analitica e diagnostica del funzionamento dell’intero sistema OTX, con particolare riferimento all’associazione, la produttività, le prestazioni e gli indicatori di localizzazione.

Per implementare le attività relative di assistenza on-site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto è prevista un’attività complessiva pari a 220 giorni/uomo, al costo unitario di € 250,00 oltre IVA per complessivi € 55.000,00 oltre IVA.

Il servizio di assistenza verrà erogato per 12 mesi a decorrere dal ____/10/2012.

4. I servizi di cui al precedente comma 3, lettere a) e b) devono prevedere l’intero ciclo di sviluppo (analisi, implementazione, testing, deployment, collaudo, manutenzione, e documentazione).
5. La spesa indicata a margine di ciascuna attività di cui al precedente comma 3 costituisce la spesa massima che il committente dovrà pagare a fronte del servizio erogato.
6. Qualora, con riferimento alle attività di cui al precedente comma 3, lettere a) e b), il fornitore affidatario dovesse aver necessità di incrementare il numero di giorni/uomo al fine di completare il servizio, l’importo complessivo dovuto dal committente non varierà.
7. Il numero di giorni uomo previsto al precedente comma 3, lettera c) costituisce il minimo quantitativo prestazionale richiesto.
8. Qualora, con riferimento alle attività di cui al precedente comma 3, lettere c), il fornitore affidatario dovesse aver necessità di incrementare il numero di giorni/uomo, l’importo complessivo dovuto dal committente non varierà.

ARTICOLO 3 (Gruppo di lavoro)

1. E’ costituito un gruppo di lavoro misto, composto dai responsabili del contratto dell’Affidatario e del Committente, che seguirà tutte le fasi del contratto.
2. Il gruppo, prima che si passi alla fase implementativa, deve approvare, mediante sottoscrizione, tutti i documenti di specifica delle funzionalità sviluppate nell’ambito delle attività di cui al precedente articolo 2, comma 3.
3. Nell’ambito del gruppo di lavoro saranno effettuate le operazioni di conformità delle attività di cui all’art. 2, comma 3 lett. a) e b).
4. Il gruppo di lavoro può riunirsi, a discrezione del Committente o su richiesta formale dell’Affidatario, presso la sede indicata dal Committente stesso.
5. Al proprio Responsabile del contratto il Committente affida il compito di attestare la regolare esecuzione del servizio.

6. Al proprio Responsabile di contratto l’Affidatario affida le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall’Affidatario stesso nell’esecuzione del servizio. Il Responsabile del contratto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di contratto nominato dal Committente.

ARTICOLO 4 (Variazioni del servizio)

1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo previsto in contratto al successivo art. 5, comma 1, l’Affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguito.
3. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

ARTICOLO 5 (Corrispettivo dell’appalto)

1. Il corrispettivo dell’appalto, inteso quale costo onnicomprensivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, è stabilito in € 64.375,00 oltre Iva di legge .
2. Con riferimento alle attività previste nell’articolo 2 il compenso è stabilito come segue:
 - Open Data € 7.500,00 oltre IVA.
 - Sperimentazione Conta Passeggeri € 1.875,00 oltre IVA.
 - Assistenza on site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio € 55.000,00 oltre IVA
3. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.
4. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
5. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è valutato pari a 0,00 euro.

ARTICOLO 6 (Modalità di pagamento)

1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di cui all’articolo precedente secondo le seguenti specifiche modalità:

- a) per il servizio di Open Data: a seguito della dichiarazione della regolarità dell'esecuzione (conformità) € 7.500,00 oltre Iva di legge, previa presentazione della relativa fattura, con pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della stessa;
 - b) per il servizio di Sperimentazione Conta Passeggeri a seguito della dichiarazione della regolarità dell'esecuzione (conformità) € 1.875,00 oltre Iva di legge, previa presentazione della relativa fattura, con pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della stessa;
 - c) per il servizio di Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio, a partire dalla data di decorrenza iniziale del presente contratto, canoni mensili, ciascuno di importo pari ad € 4.583,33 oltre iva di legge, previa presentazione della relativa fattura, con pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della stessa ed emissione alla scadenza del mese di riferimento.
2. Il pagamento di tutti gli importi di cui al precedente comma è subordinato al rilascio da parte del Committente delle certificazioni di regolare esecuzione dei relativi servizi o secondo quanto prevede il successivo art. 10, all'effettuazione di positivo collaudo eseguito dal gruppo di collaudo nominato dal Committente.
 3. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato ai sensi del successivo articolo 17.
 4. Il pagamento delle fatture è comunque subordinato all'acquisizione da parte del committente del DURC.
 5. Sui pagamenti di cui ai precedenti commi sarà operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2012. Le ritenute potranno essere svincolate con il pagamento dell'ultimo canone di cui al precedente comma 2, lett. c).

ARTICOLO 7 (Tempi di esecuzione – Penali)

1. Tutte le attività oggetto del presente contratto si concludono allo scadere del dodicesimo mese decorrente dalla data di cui all'art. 2, comma 2.
2. L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
3. Qualora nell'esecuzione del servizio si verificano inadempienze agli obblighi previsti dal contratto, queste, previa loro contestazione per iscritto all'affidatario, daranno luogo all'applicazione di una penale di importo pari a € 250,00 per ciascuna inadempienza contestata.
4. L'importo delle penali sarà trattenuto all'atto della liquidazione degli importi contrattuali oppure rivalendosi sulla garanzia fideiussoria, il cui ammontare dovrà essere immediatamente reintegrato.
5. Tutte le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

ARTICOLO 8 (Brevetti e diritti d'autore)

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.
3. L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L'Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l'Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l'eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell'Affidatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.
4. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso o la gestione da parte del Committente di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente contratto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, il Committente può chiedere all'Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo:
 - la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti in modo da eliminare la violazione;
 - di ottenere, per il Committente, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
 - di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze del Committente garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
 - di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate dal Committente, salvo una adeguata riduzione per l'uso, i danni e l'obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Sistema OTX in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l'inadempimento da parte dell'Affidatario.

ARTICOLO 9 (Sospensione e proroghe)

1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 14 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 10 (Collaudo - Verifica e controllo sull’attività)

1. Il Committente può effettuare uno più collaudi per ogni attività svolta nell’ambito dei servizi oggetto del presente contratto.
2. I collaudi delle predette attività sono eseguiti da un gruppo di collaudo nominato dal Committente.
3. A seguito di ciascun collaudo viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto dal gruppo di collaudo, per il Committente da un proprio funzionario a ciò delegato, per l’Affidatario dal Responsabile del contratto, nel quale siano almeno indicate le seguenti informazioni:
 - l’oggetto del collaudo;
 - la tipologia di collaudo (provvisorio o definitivo);
 - la data di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo;
 - il contesto operativo in cui è stato effettuato il collaudo, con l’indicazione dell’infrastruttura HW, SW di base/di servizio, SW applicativo utilizzata;
 - i prodotti, i servizi e le prestazioni esaminate;
 - le procedure seguite per l’esecuzione del collaudo;
 - i risultati ottenuti;
 - l’esito del collaudo.
4. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l’esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
5. Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all’uopo delegato.

6. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.
7. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
8. Qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 14

ARTICOLO 11 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito – Subappalto)

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte del servizio. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 14, con rivalsa sulla cauzione presentata.
2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte del Committente. E' fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ARTICOLO 12 (Riservatezza)

1. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art.14.

ARTICOLO 13 (Cauzione)

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per tutta la durata del contratto è costituita una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Ai sensi dell'art. 75, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento avendo l'affidatario dimostrato il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (€ 3.218,75). La perdita della certificazione UNI EN ISO 9000 nel corso della validità del contratto fa venir meno il beneficio della riduzione del 50% con conseguente obbligo di riproporzionamento.
2. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 14.

ARTICOLO 14 (Risoluzione del contratto)

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:
 - a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
 - c) nell'ipotesi prevista dal precedente art. 9 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
 - d) qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 10;
 - e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 11;
 - f) nell'ipotesi prevista nel precedente art. 12;
 - g) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 13;
 - h) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 13;
 - i) in caso di liquidazione dell'Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
 - k) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

ARTICOLO 15 (Controversie)

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Torino.

ARTICOLO 16 (Garanzia)

1. L’affidatario è tenuto a garantire, per i 24 mesi successivi la data di “collaudo” l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, essendo tale attività remunerata con il corrispettivo contrattuale.
2. In caso di inadempienza da parte dell’Affidatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Committente si riserva di agire per il risarcimento dei danni, anche indiretti, che gli dovesse derivare.

Art. 17 – (Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilità)

1. L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al presente contratto
2. Tra gli altri obblighi facenti capo all’affidatario, in particolare, vi è quello di comunicare all’Agenzia gli estremi identificativi del conto dedicato al presente affidamento entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, dalla loro prima utilizzazione, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. È obbligo dell’affidatario comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Qualora l’affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. Il CIG assegnato all’affidamento del servizio di cui al presente contratto è il seguente: CIG

ARTICOLO 19 (Sicurezza sul lavoro)

1. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è valutato pari a 0,00 euro.
2. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 non sussiste l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).

ARTICOLO 18 (Spese contrattuali)

3. Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R.
4. Le spese di bollo del contratto sono a carico dell'Affidatario.

Torino, _____

Il Committente

(_____)

L'Affidatario

(_____)

L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 4 (Variazioni del servizio);
- art. 5 (Corrispettivo dell’appalto);
- art. 6 (Modalità di pagamento);
- art. 7 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 9 (Sospensione e proroghe);
- art. 11 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto);
- art. 15 (Controversie).

_____ li, _____

L’Affidatario

(_____)